



Ai sigg.ri CLIENTI LORO SEDI

Quota 100, opzione donna e riscatti contributivi: le novità applicabili nel 2019

Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarLa che con il DL n. 4 del 28.01.2019 il legislatore ha introdotto alcune **novità di carattere contributivo**, tra cui **l'introduzione in via sperimentale**, per il triennio 2019-2021, **di quota 100**, che consente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria INPS (ed alle forme esclusive o sostitutive della medesima) di conseguire il **diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni**.

Segnaliamo, in ogni caso, che l'esercizio dell'opzione incide sulla determinazione dell'assegno spettante.

Viene inoltre previsto che:

- i)* a decorrere dal 01.01.2019 l'accesso alla **pensione anticipata** viene consentito a fronte di un'anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, e 41 anni e 10 mesi per le donne;
- ii)* viene reintrodotta la c.d. "**opzione donna**" che consente alle lavoratrici di poter beneficiare del trattamento pensionistico anticipato a fronte di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti o 59 anni per le lavoratrici autonome;
- iii)* gli iscritti INPS privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 che non siano titolari di pensione hanno la possibilità di **riscattare**, in tutto o in parte, **i periodi antecedenti al 29.01.2019** compresi tra la data del primo contributo accreditato e quella del più recente, non soggetti ad obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione di qualunque tipo (periodo massimo riscattabile: 5 anni);
- iv)* viene prevista la possibilità di **riscattare la laurea** con il pagamento di una somma pari a 5.185 euro annui (onere detraibile ai fini IRPEF nella misura del 50%);
- v)* viene **eliminato l'incremento dell'età pensionabile per i lavoratori precoci**;
- vi)* viene **prorogata l'APE sociale fino al 31.12.2019**.



Premessa

Con il DL n. 4/2018 il legislatore ha **introdotto alcune novità di carattere previdenziale e contributivo, prevedendo un anticipo sperimentale generalizzato dei trattamenti pensionistici.**

Tra le varie disposizioni contenute nel decreto (ad oggi non ancora convertito in legge), segnaliamo le seguenti:

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE E CONTRIBUTIVA	
Quota 100	Per il triennio 2019-2021, in via sperimentale, viene prevista la possibilità di anticipare il trattamento pensionistico al raggiungimento dei 62 anni con anzianità lavorativa di almeno 38 anni.
Pensione anticipata	L'accesso alla pensione viene consentito al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, ridotta a 41 anni e 10 mesi per le donne.
Opzione donna	Viene prevista la possibilità di anticipo della pensione al raggiungimento di un'età anagrafica di 58 anni (59 per le autonome) nel caso di anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni.
Riscatto periodi contributivi	Viene prevista la possibilità di riscattare un massimo di 5 anni di contributi. L'opzione si rivolge ai lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31.12.1995.
Riscatto laurea	Viene prevista la possibilità di riscattare la laurea versando un importo annuo predeterminato pari a 5.185 euro (detraibile al 50%).
APE sociale	Viene prorogata l'ape sociale per il 2019.
Lavoratori precoci	Viene eliminato l'incremento dell'età pensionabile per i lavoratori precoci.

Segnaliamo che con le [circolari n. 10 del 29.01.2019](#) e [n. 11 del 29.01.2019](#), l'INPS ha fornito precisazioni in relazione all'ambito di **applicazione degli istituti contenuti nel DL n. 4/2019**, mentre con il [messaggio n. 395 del 29.01.2019](#) sono state fornite le **prime indicazioni relativamente alla presentazione delle istanze**. Con [circlare n. 15 del 01.02.2019](#) l'INPS ha fornito precisazioni relativamente alle **istanze da presentare per la c.d. APE sociale**.



Quota 100

Per il triennio 2019-2021 gli **iscritti all'assicurazione generale obbligatoria INPS** ed alle altre forme esclusive e sostitutive della medesima (o alla gestione separata) possono **conseguire il diritto alla pensione anticipata con il raggiungimento dei seguenti requisiti:**

CONDIZIONI QUOTA 100	
Anzianità anagrafica	Anzianità contributiva
Età pari ad almeno 62 anni	Minimo 38 anni

I lavoratori che maturano il diritto entro il 31.12.2021 potranno esercitarlo anche successivamente e senza adeguamenti agli incrementi della speranza di vita. Ai fini del raggiungimento dei requisiti i soggetti iscritti a due o più delle gestioni coinvolte possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti.

Osserva

Dal giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (dal 2019 pari a 67 anni) la pensione anticipata non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale. Di seguito riportiamo alcuni chiarimenti forniti dalla circolare INPS n. 11 del 29.01.2019:

ESEMPIO

Esempio 1

Assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d'orchestra) e 3 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di "pensione quota 100" dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo l'assicurato maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia a carico del solo Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.



Esempio 2

Assicurato con 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d'orchestra) e 6 mesi di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di "pensione quota 100" dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo lo stesso maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia presso la gestione interessata al cumulo che prevede il requisito anagrafico meno elevato (Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo).

Esempio 3

Assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e 8 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di "pensione quota 100" dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 67° anno di età – requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestione Separata) - non avendo lo stesso maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia in nessuna delle medesime gestioni.

La pensione potrà essere richiesta **a decorrere dal mese di aprile 2019** da parte di coloro che hanno raggiunto i requisiti entro lo scorso 31.12.2018. Coloro che maturano i requisiti per accedere a quota 100 a partire dal 01.01.2019, invece, potranno **richiedere il trattamento a decorrere dal terzo mese successivo dalla data di maturazione**. Per i dipendenti pubblici, invece, viene richiesto un preavviso di almeno 6 mesi.

Segnaliamo che, con l'accesso al beneficio pensionistico anticipato viene prevista una riduzione dell'assegno spettante. Di seguito proponiamo alcune simulazioni relative all'applicazione dell'"opzione quota 100":



SIMULAZIONE

Ipotesi: età di inizio lavoro 25 anni, anno di inizio lavoro 1982, retribuzione inizio lavoro 7.130 euro.

	Ipotesi 1	Ipotesi 2
Anno fine lavoro	2019	2020
Età fine lavoro	62 anni	63 anni
Contributi fine lavoro	38 anni	39 anni
Retribuzione fine lavoro	25.000 euro annui	25.000 euro annui
Pensione (dipendente)	14.100 euro annui	14.600 euro
Pensione (collaboratore)	12.100 euro annui	12.500 euro
Pensione (prof. no cassa)	11.700 euro annui	12.000 euro
	Ipotesi 3	Ipotesi 4
Anno fine lavoro	2021	2024
Età fine lavoro	64 anni	67 anni 4 mesi
Contributi fine lavoro	40 anni	43 anni 4 mesi
Retribuzione fine lavoro	25.100 euro annui	26.000 euro
Pensione (dipendente)	15.300 euro	17.700 euro
Pensione (collaboratore)	13.100 euro	15.300 euro
Pensione (prof. no cassa)	12.600 euro	14.400 euro

Differenze con pensione di vecchiaia

Ipotesi pensionamento	Dipendente	Collaboratore	Autonomo
Pensione vecchiaia	17.700 euro	15.300 euro	14.400 euro
Anticipo 2019	14.100 (-3.600)	12.100 (-3.200)	11.700 (-2.700)
Anticipo 2020	14.600 (-3.100)	12.500 (-2.800)	12.000 (-2.400)
Anticipo 2021	15.300 (-2.400)	13.100 (-2.200)	12.600 (-1.800)

Osserva

I fondi di solidarietà bilaterali possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito, della durata massima di tre anni, ai lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per la quota 100, ma soltanto in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali nei quali sia stabilito il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di quelli che accedono a tale prestazione.

Pensione anticipata



Per effetto di quanto previsto dal DL n. 4/2019, il diritto al trattamento pensionistico anticipato viene riconosciuto a fronte di un'anzianità contributiva pari a:

CONDIZIONI PENSIONE ANTICIPATA	
Anzianità contributiva uomini	Anzianità contributiva donne
42 anni 10 mesi	41 anni 10 mesi

Viene inoltre introdotta una finestra, ovvero un **termine di 3 mesi per l'accesso al beneficio pensionistico**, a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti. Chi ha maturato il requisito tra il 01.01 ed il 29.01, in ogni caso, potrà accedere alla pensione con decorrenza dal 01.04.2019. Di seguito riportiamo alcuni chiarimenti forniti dall'INPS con circolare n. 11 del 29.01.2019:

ESEMPIO

Esempio

Il lavoratore che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 gennaio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

Esempio

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del suddetto requisito (c.d. finestra), secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

Esempio

Il lavoratore iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 febbraio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico del predetto fondo dal 1° giugno 2019. Il lavoratore iscritto alla CTPS che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 febbraio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico della predetta gestione dal 21 maggio 2019.

Rispetto alla finestra si segnala che:

- il requisito non si applica con riferimento a coloro che hanno **maturato i requisiti al 31.12.2018**;
- per il **personale scolastico** la decorrenza obbligatoria **coincide con l'inizio dell'anno scolastico accademico**.

Opzione donna



Nel caso di **esercizio dell'opzione donna** viene riconosciuto un anticipo pensionistico alle lavoratrici che entro il 31.12.2018 hanno maturato i seguenti requisiti:

CONDIZIONI OPZIONE DONNA	
Anzianità anagrafica	Anzianità contributiva
58 anni per le dipendenti (59 se autonome)	35 anni

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n.180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita.

La misura è calcolata con il sistema contributivo, e risulta penalizzante con una decurtazione pari ad una decurtazione del 25% al 35% rispetto all'ultima retribuzione. La misura prevede delle finestre di uscita, che comportano l'erogazione dell'assegno pensionistico dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome. La decorrenza dei 12/18 mesi parte dalla maturazione di entrambi i requisiti.

Osserva

Le **lavoratrici del comparto scuola e AFAM**, al ricorrere dei prescritti requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere **dal 01.09 e dal 01.11.2019**. Le lavoratrici che hanno **perfezionano i prescritti requisiti entro il 31.12.2018 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile**. La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al giorno successivo al 30.01.2019, giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto.



Lavoratori precoci

I **lavoratori c.d. precoci** potranno accedere al beneficio pensionistico disapplicando gli adeguamenti alle speranze di vita per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2026. Tali lavoratori, in particolare, **possono conseguire la pensione anticipata se in possesso del requisito contributivo di 41 anni entro il 31.12.2026**. A decorrere dal 01.01.2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

I lavoratori che **perfezionano il prescritto requisito dal 01.01.2019**, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti. I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 01.01.2019, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228/2012, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico **dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa c.d. finestra**.

APE sociale



Viene **prorogato l'istituto per l'APE sociale fino al prossimo 31.12.2019**. In considerazione del fatto che il beneficio è riconosciuto dal decreto-legge senza soluzione di continuità rispetto al passato, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all'APE sociale, stante il permanere delle stesse, anche **tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda, nonché i soggetti decaduti dal beneficio** (ad esempio per superamento dei limiti reddituali annuali) che **intendono ripresentare domanda**.

I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare, rispettivamente, per la verifica delle condizioni e per l'accesso al beneficio, sono quelli già in uso nel 2018, reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione relativa ai servizi on line. In particolare, il modello di domanda per la verifica delle condizioni di accesso all'APE sociale, dopo la chiusura del 30.11 scorso, è nuovamente disponibile on line dall'entrata in vigore del decreto-legge (cfr. il messaggio n. 402/2019).

In merito alle istruzioni per la **valutazione dei requisiti e delle condizioni di accesso al beneficio, della documentazione allegata e di eventuali integrazioni, per il calcolo dell'importo del trattamento, nonché per le istruzioni inerenti a cause di incompatibilità, decadenza dal beneficio e recupero** di eventuali indebiti, rimangono ferme le indicazioni già fornite dall'Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia e, in particolare, quelle fornite con la circolare n. 34/2018.

Osserva

In virtù del richiamo al comma 165 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017, i soggetti interessati, come sopra individuati, **potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale** entro i termini di scadenza del 31 marzo 2019, 15 luglio 2019 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2019.

Le domande presentate oltre i suddetti termini di scadenza ed entro il 30.11.2019 **saranno prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio delle domane presentate entro i termini suindicati, residuano le necessarie risorse finanziarie, come integrate dal secondo periodo dell'articolo 18 del decreto in commento**.

I termini entro i quali l'Istituto deve comunicare ai richiedenti l'esito dell'istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

1. **30 giugno 2019**, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2019;
2. **15 ottobre 2019**, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2019;
3. **31 dicembre 2019**, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2019, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.



Come si presentano le istanze?

Le domande di pensione sopra indicate, secondo quanto chiarito dall' INPS, possono essere presentate con le seguenti modalità. Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall'Istituto, SPID o Carta nazionale dei servizi) può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci".

Una volta effettuato l'accesso e scelta l'opzione "NUOVA DOMANDA" nel menù di sinistra, occorre selezionare in sequenza:

1. per la **pensione c.d. quota 100**: "Pensione di anzianità/vecchiaia" > "Pensione di anzianità/anticipata" > "Requisito quota 100";
2. per la **pensione anticipata**: "Pensione di anzianità/vecchiaia" > "Pensione di anzianità/anticipata" > "Ordinaria";
3. per la pensione anticipata c.d. **opzione donna**: "Pensione di anzianità/vecchiaia" > "Pensione di anzianità/anticipata" > "Contributivo sperimentale lavoratrici".

Devono infine essere selezionati, in tutti e tre i casi, il Fondo e la Gestione di liquidazione.

La modalità di presentazione delle domande, sopra illustrata, è **utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi.**

La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all'INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

Thiene (VI), 11 Febbraio 2019.

Studipaghe Srl